**DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21**

Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. (14G00033) (GU Serie Generale n.58 del 11-3-2014)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

 Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in

particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

 Vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante

modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva

1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la

direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio;

 Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive

modificazioni, recante il Codice del Consumo;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 6 febbraio 2014;

 Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari

esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 E m a n a

 il seguente decreto legislativo:

 Art. 1

Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva

 2011/83/UE sui diritti dei consumatori

 1. Il Capo I del titolo III della parte III del decreto legislativo

6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, limitatamente

agli articoli da 45 a 67, e' sostituito dal seguente:

 «Capo I

 Dei diritti dei consumatori nei contratti

 Art. 45.

 Definizioni

 1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende

per:

 a) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma

1, lettera a);

 b) "professionista": il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera c);

 c) "bene": qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni

oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita'

dalle autorita' giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della

presente direttiva l'acqua, il gas e l'elettricita', quando sono

messi in vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;

 d) "beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore":

qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o

decisione individuale del consumatore;

 e) "contratto di vendita": qualsiasi contratto in base al quale

il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprieta'

di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a

pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia

beni che servizi;

 f) "contratto di servizi": qualsiasi contratto diverso da un

contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si

impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o

si impegna a pagarne il prezzo;

 g) "contratto a distanza": qualsiasi contratto concluso tra il

professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato

di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza

fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante

l'uso esclusivo di uno o piu' mezzi di comunicazione a distanza fino

alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto

stesso;

 h) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali": qualsiasi

contratto tra il professionista e il consumatore:

 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del

professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del

professionista;

 2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del consumatore,

nelle stesse circostanze di cui al numero 1;

 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi

mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il

consumatore e' stato avvicinato personalmente e singolarmente in un

luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e

simultanea del professionista e del consumatore; oppure;

 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal

professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere

beni o servizi al consumatore;

 i) "locali commerciali":

 1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio

in cui il professionista esercita la sua attivita' su base

permanente; oppure;

 2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in

cui il professionista esercita la propria attivita' a carattere

abituale;

 l) "supporto durevole": ogni strumento che permetta al

consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli

sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro

per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono

destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni

memorizzate;

 m) "contenuto digitale": i dati prodotti e forniti in formato

digitale;

 n) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria,

creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di

investimento o di pagamento;

 o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o servizi sono

offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui e'

data la possibilita' di partecipare all'asta di persona, mediante una

trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa

d'aste e in cui l'aggiudicatario e' vincolato all'acquisto dei beni o

servizi;

 p) "garanzia": qualsiasi impegno di un professionista o di un

produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in

aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di

conformita', di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o

intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle

caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla

conformita', enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella

relativa pubblicita' disponibile al momento o prima della conclusione

del contratto;

 q) "contratto accessorio": un contratto mediante il quale il

consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a

distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni

o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un

accordo tra il terzo e il professionista.

 Art. 46.

 Ambito di applicazione

 1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo si

applicano, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un

consumatore, inclusi i contratti per la fornitura di acqua, gas,

elettricita' o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori

pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su

base contrattuale.

 2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV

del presente Capo e una disposizione di un atto dell'Unione europea

che disciplina settori specifici, quest'ultima e le relative norme

nazionali di recepimento prevalgono e si applicano a tali settori

specifici.

 3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non

impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni

contrattuali piu' favorevoli rispetto alla tutela prevista da tali

disposizioni.

 Art. 47.

 Esclusioni

 1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si

applicano ai contratti:

 a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari,

l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone

temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa

l'assistenza a lungo termine;

 b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da

professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o

ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la

somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici,

sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza

sanitaria;

 c) di attivita' di azzardo che implicano una posta di valore

pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi

d'azzardo nei casino' e le scommesse;

 d) di servizi finanziari;

 e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la

costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili;

 f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione

sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a

scopo residenziale;

 g) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina

concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", di

cui agli articoli da 32 a 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011,

n. 79;

 h) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina

concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni

aspetti dei contratti di multiproprieta', dei contratti relativi ai

prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita

e di scambio, di cui agli articoli da 69 a 81-bis del presente

Codice;

 i) stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto

per legge all'indipendenza e all'imparzialita', il quale deve

garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il

consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una

decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza

giuridica;

 l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al

consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un

professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla

residenza o al posto di lavoro del consumatore;

 m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 51,

comma 2, e gli articoli 62 e 65;

 n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali

automatizzati;

 o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando

telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per

l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax,

stabilito dal consumatore.

 2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si

applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base

ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non e'

superiore a 50 euro. Tuttavia, si applicano le disposizioni del

presente Capo nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente

tra le medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo globale

che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall'importo dei

singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.

 Sezione I

Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi

 dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

 Art. 48.

Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a

 distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso

da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o

da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al

consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile,

qualora esse non siano gia' apparenti dal contesto:

 a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura

adeguata al supporto e ai beni o servizi;

 b) l'identita' del professionista, l'indirizzo geografico in cui

e' stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia

pertinente, l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista

per conto del quale egli agisce;

 c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte

o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l'impossibilita' di

calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di

calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di

spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano

ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali

spese potranno essere addebitate al consumatore;

 d) se applicabili, le modalita' di pagamento, consegna ed

esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a

consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei

reclami da parte del professionista;

 e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di

conformita' per i beni, l'esistenza e le condizioni del servizio

postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;

 f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e'

a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le

condizioni di risoluzione del contratto;

 g) se applicabile, la funzionalita' del contenuto digitale,

comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

 h) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto digitale

con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a

conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente attendere che sia

venuto a conoscenza, se applicabili.

 2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,

si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o

elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato

o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto

digitale non fornito su un supporto materiale.

 3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,

non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e

che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.

 4. E' fatta salva la possibilita' di prevedere o mantenere obblighi

aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali

si applica il presente articolo.

 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12

del presente Codice.

 Sezione II

Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso

 nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali

 commerciali

 Art. 49.

Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti

 negoziati fuori dei locali commerciali

 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a

distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una

corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le

informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

 a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura

adeguata al supporto e ai beni o servizi;

 b) l'identita' del professionista;

 c) l'indirizzo geografico dove il professionista e' stabilito e

il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove

disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente

il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se

applicabili, l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista

per conto del quale agisce;

 d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita' della lettera

c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il

consumatore puo' indirizzare eventuali reclami e, se applicabile,

quello del professionista per conto del quale agisce;

 e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle

imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilita'

di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di

calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di

spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora

tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo,

l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al

consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un

contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i

costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti

prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale

equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono

essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite

le modalita' di calcolo del prezzo;

 f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza

per la conclusione del contratto quando tale costo e' calcolato su

una base diversa dalla tariffa di base;

 g) le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione, la data

entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a

prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da

parte del professionista;

 h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le

condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto

conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche' il modulo tipo di

recesso di cui all'allegato I, parte B;

 i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovra'

sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e

in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non

possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;

 l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo

aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o

dell'articolo 51, comma 8, egli e' responsabile del pagamento al

professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma

3;

 m) se non e' previsto un diritto di recesso ai sensi

dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficera'

di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il

consumatore perde il diritto di recesso;

 n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di

conformita' per i beni;

 o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza

postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie

commerciali;

 p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti

all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come

possa esserne ottenuta copia, se del caso;

 q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e'

a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le

condizioni per recedere dal contratto;

 r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del

consumatore a norma del contratto;

 s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o

altre garanzie finanziarie che il consumatore e' tenuto a pagare o

fornire su richiesta del professionista;

 t) se applicabile, la funzionalita' del contenuto digitale,

comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

 u) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto digitale

con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a

conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente attendere che sia

venuto a conoscenza, se applicabile;

 v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di un meccanismo

extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista e'

soggetto e le condizioni per avervi accesso.

 2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,

si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o

elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato

o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto

digitale non fornito su un supporto materiale.

 3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1,

lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti

dati della casa d'aste.

 4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono

essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui

all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi

di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha

presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.

 5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del

contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali

commerciali e non possono essere modificate se non con accordo

espresso delle parti.

 6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione

sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera

e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1,

lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi

aggiuntivi.

 7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una

comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono

fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.

 8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si

aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel

decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni,

e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in

conformita' a tali disposizioni.

 9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto

tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e

successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.

70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalita' di

rilascio delle informazioni e una disposizione della presente

sezione, prevale quest'ultima.

 10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di

informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.

 Art. 50.

Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali

 commerciali

 1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali

commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni

di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il

consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette

informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio

semplice e comprensibile.

 2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del

contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o,

se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa,

se del caso, la conferma del previo consenso espresso e

dell'accettazione del consumatore in conformita' all'articolo 59,

comma 1, lettera o).

 3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la

fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in

vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o di

teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto

all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore

ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole.

 4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il

consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai

fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in

virtu' dei quali il professionista e il consumatore adempiono

immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico

del consumatore non supera i 200 euro:

 a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi

sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all'articolo 49,

comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o

le modalita' di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del

prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore e'

d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le

informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m),

ma puo' scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro

mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;

 b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del

presente articolo contiene tutte le informazioni di cui all'articolo

49, comma 1.

 Art. 51.

 Requisiti formali per i contratti a distanza

 1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista

fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di

cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di

comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e

comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate

su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

 2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi

elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il

professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le

informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed

r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il

professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il

consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di

pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o

una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in

modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di

pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante

che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il

professionista. Se il professionista non osserva il presente comma,

il consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine.

 3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e

leggibile, al piu' tardi all'inizio del processo di ordinazione, se

si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di

pagamento sono accettati.

 4. Se il contratto e' concluso mediante un mezzo di comunicazione a

distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare

le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in

particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le

informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche

principali dei beni o servizi, l'identita' del professionista, il

prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel

caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione

del contratto, conformemente all'articolo 49, comma 1, lettere a),

b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma

1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato

conformemente al comma 1 del presente articolo.

 5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al

consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio

della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua

identita' e, ove applicabile, l'identita' della persona per conto

della quale effettua la telefonata, nonche' lo scopo commerciale

della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

 6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per

telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore,

il quale e' vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla

accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico puo'

essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive

modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il

consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.

 7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del

contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole

dopo la conclusione del contratto a distanza e al piu' tardi al

momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del

servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:

 a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno

che il professionista non abbia gia' fornito l'informazione al

consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del

contratto a distanza; e

 b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e

dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 59,

lettera o).

 8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la

fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in

vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o di

teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto

all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore

ne faccia richiesta esplicita.

 9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni

relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di

ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e

3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive

modificazioni.

 Art. 52.

 Diritto di recesso

 1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore

dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un

contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza

dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi

diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo

57.

 2. Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma

1 termina dopo quattordici giorni a partire:

 a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della

conclusione del contratto;

 b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il

consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal

consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:

 1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante

un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il

consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal

consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;

 2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi

multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal

vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico

dell'ultimo lotto o pezzo;

 3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni

durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il

consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal

consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;

 c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o

elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato

o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto

digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della

conclusione del contratto.

 3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi

contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di

contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista

non puo' accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che

abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione

del contratto per i contratti di servizi o dall'acquisizione del

possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non puo'

presentarli allo sconto prima di tale termine.

 Art. 53.

 Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso

 1. Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il

professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul

diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la

fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma

dell'articolo 52, comma 2.

 2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di

cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52,

comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il

giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.

 Art. 54.

 Esercizio del diritto di recesso

 1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore

informa il professionista della sua decisione di esercitare il

diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore puo':

 a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I,

parte B; oppure

 b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della

sua decisione di recedere dal contratto.

 2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro

il periodo di recesso di cui all'articolo 52, comma 2, e all'articolo

53 se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso

e' inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di

recesso.

 3. Il professionista, oltre alle possibilita' di cui al comma 1,

puo' offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare

elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all'allegato I,

parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web

del professionista. In tali casi il professionista comunica senza

indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto

durevole, del recesso esercitato.

 4. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di

recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.

Art. 55.

 Effetti del recesso

 1. L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi

delle parti:

 a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei

locali commerciali; oppure

 b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei

locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal

consumatore.

 Art. 56.

 Obblighi del professionista nel caso di recesso

 1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal

consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza

indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in

cui e' informato della decisione del consumatore di recedere dal

contratto ai sensi dell'articolo 54. Il professionista esegue il

rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di

pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo

che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a

condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale

conseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato

effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano

stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro

restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al

rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in

conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.

 2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non e' tenuto a

rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto

espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di

consegna offerto dal professionista.

 3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli

stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il

professionista puo' trattenere il rimborso finche' non abbia ricevuto

i beni oppure finche' il consumatore non abbia dimostrato di aver

rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per

prima.

 Art. 57.

 Obblighi del consumatore nel caso di recesso

 1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli

stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al

professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere

i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici

giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua

decisione di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il

termine e' rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della

scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene

solo il costo diretto della restituzione dei beni, purche' il

professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di

informare il consumatore che tale costo e' a carico del consumatore.

Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i

beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento

della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a

sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere

normalmente restituiti a mezzo posta.

 2. Il consumatore e' responsabile unicamente della diminuzione del

valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da

quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il

funzionamento dei beni. Il consumatore non e' in alcun caso

responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il

professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto

di recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h).

 3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver

presentato una richiesta in conformita' dell'articolo 50, comma 3, o

dell'articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un

importo proporzionale a quanto e' stato fornito fino al momento in

cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio del

diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal

contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al

professionista e' calcolato sulla base del prezzo totale concordato

nel contratto. Se detto prezzo totale e' eccessivo, l'importo

proporzionale e' calcolato sulla base del valore di mercato di quanto

e' stato fornito.

 4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:

 a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o

elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato

o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in

parte, durante il periodo di recesso quando:

 1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in

conformita' all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure

 2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la

prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformita'

all'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51, comma 8; oppure

 b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che

non e' fornito su un supporto materiale quando:

 1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso

circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di

quattordici giorni di cui all'articolo 52;

 2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di

recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure

 3) il professionista ha omesso di fornire la conferma

conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7.

 5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56, comma 2, e nel

presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta

alcuna responsabilita' per il consumatore.

 Art. 58.

Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori

 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto

2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti di

credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di

recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali

commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti

accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad

eccezione di quelli previsti dall'articolo 56, comma 2, e

dall'articolo 57.

 Art. 59.

 Eccezioni al diritto di recesso

 1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i

contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali

commerciali e' escluso relativamente a:

 a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del

servizio se l'esecuzione e' iniziata con l'accordo espresso del

consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso

a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del

professionista;

 b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a

fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non e' in

grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di

recesso;

 c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente

personalizzati;

 d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere

rapidamente;

 e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere

restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della

salute e sono stati aperti dopo la consegna;

 f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per

loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;

 g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato

concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la

cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore

effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere

controllate dal professionista;

 h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto

una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di

lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di

tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli

specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di

ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni,

il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;

 i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di

software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la

consegna;

 l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei

contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;

 m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;

 n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il

trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di

catering o i servizi riguardanti le attivita' del tempo libero

qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione

specifici;

 o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non

materiale se l'esecuzione e' iniziata con l'accordo espresso del

consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso

avrebbe perso il diritto di recesso.

 Sezione III

 Altri diritti del consumatore

 Art. 60.

 Ambito di applicazione

 1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti

articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas

o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume

limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di

contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

 2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita,

ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas,

elettricita', teleriscaldamento o contenuto digitale.

 Art. 61.

 Consegna

 1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita,

il professionista e' obbligato a consegnare i beni al consumatore

senza ritardo ingiustificato e al piu' tardi entro trenta giorni

dalla data di conclusione del contratto.

 2. L'obbligazione di consegna e' adempiuta mediante il

trasferimento della disponibilita' materiale o comunque del controllo

dei beni al consumatore.

 3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei

beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al

comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un

termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine

supplementare cosi' concesso scade senza che i beni gli siano stati

consegnati, il consumatore e' legittimato a risolvere il contratto,

salvo il diritto al risarcimento dei danni.

 4. Il consumatore non e' gravato dall'onere di concedere al

professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:

 a) il professionista si e' espressamente rifiutato di consegnare

i beni, ovvero;

 b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la

consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte

le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto,

ovvero;

 c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della

conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data

determinata e' essenziale.

 5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene

entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il

termine di cui al comma 1, il consumatore e' legittimato a risolvere

immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei

danni.

 6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma

dei commi 3 e 5, il professionista e' tenuto a rimborsargli senza

indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.

 7. E' fatta salva la possibilita' per il consumatore di far valere

i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice

civile.

 Art. 62.

 Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento

 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27

gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai

consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di

pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi

espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal

professionista.

 2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al

consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto

al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria

carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo.

L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di

addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

 Art. 63.

 Passaggio del rischio

 1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo

di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del

danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si

trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo,

o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra

materialmente in possesso dei beni.

 2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore gia' nel

momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia

stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal

professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti

del vettore.

 Art. 64.

 Comunicazione telefonica

 1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo

scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al

contratto concluso, il consumatore non e' tenuto a pagare piu' della

tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il

diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di

applicare una tariffa per dette telefonate.

 Art. 65.

 Pagamenti supplementari

 1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o

dall'offerta, il professionista chiede il consenso espresso del

consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla

remunerazione concordata per l'obbligo contrattuale principale del

professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso

del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che

il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare,

il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.

 Sezione IV

 Disposizioni generali

 Art. 66.

 Tutela amministrativa e giurisdizionale

 1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute

nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori,

trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139,

140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice.

 2. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o

su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse,

accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del

presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.

 3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si

applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice.

 4. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le

funzioni di autorita' competente ai sensi dell'articolo 3, lettera

c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 ottobre 2004, nelle materie di cui alle Sezioni da

I a IV del presente Capo.

 5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice

ordinario. E' altresi' fatta salva la possibilita' di promuovere la

risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto

di consumo, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente

Capo, presso gli organi costituiti dalle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma

4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

 Art. 66-bis.

 Foro competente

 1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle

Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale

inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del

consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

 Art. 66-ter.

 Carattere imperativo

 1. Se il diritto applicabile al contratto e' quello di uno Stato

membro dell'Unione europea, i consumatori residenti in Italia non

possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle

Sezioni da I a IV del presente Capo.

 2. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino,

direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni

delle Sezioni da I a IV del presente Capo, non vincolano il

consumatore.

 Art. 66-quater.

 Informazione e ricorso extragiudiziale

 1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati

fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi

i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicita' o le

comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al

presente Capo.

 2. L'operatore puo' adottare appositi codici di condotta, secondo

le modalita' di cui all'articolo 27-bis.

 3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta

applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle

Sezioni da I a IV del presente capo e' possibile ricorrere alle

procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010,

n. 28. E' fatta salva la possibilita' di utilizzare le procedure di

negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma

2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 66-quinquies.

 Fornitura non richiesta

 1. Il consumatore e' esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi

prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni,

acqua, gas, elettricita', teleriscaldamento o contenuto digitale o di

prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma

5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In

tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in

seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.

 2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento

della conclusione del contratto, il professionista non puo' adempiere

eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di

valore e qualita' equivalenti o superiori.

 Art. 67.

 Tutela in base ad altre disposizioni

 1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non

escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore

da altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o

adottate in conformita' a norme comunitarie.

 2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente

Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di

validita', formazione o efficacia dei contratti.

 3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si

applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive

modificazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore

del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo

1997, n 59.".

 2. Nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' aggiunto

l'allegato I, nel testo allegato al presente decreto. I riferimenti

alle norme del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,

sostituite da quelle di cui al comma 1 e contenuti in altre

disposizioni normative, si intendono fatti alle corrispondenti norme

sostitutive di cui al medesimo comma 1.

 3. All'articolo 26, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, le parole: "salvo quanto previsto

dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo" sono sostituite dalle

seguenti: "salvo quanto previsto dall'articolo 66-sexies, comma 2".

 4. All'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206 le parole: "l'articolo 62, comma 3" sono sostituite

dalle seguenti: "l'articolo 66".

 5. All'articolo 144-bis, comma 1, del decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, le lettere a), b), f) e g) sono soppresse, e

alla lettera h) le parole: "contratti relativi all'acquisizione di un

diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte

III, titolo IV, capo I", sono sostituite dalle seguenti: "contratti

di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di

lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui alla parte

III, titolo IV, capo I".

 6. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.

206, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Anche nei

settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la competenza

ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che

integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il

rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva,

all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che la

esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il

parere dell'Autorita' di regolazione competente. Resta ferma la

competenza delle Autorita' di regolazione ad esercitare i propri

poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non

integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le

Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti

applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel

quadro delle rispettive competenze.";

 b) al comma 9, le parole: "500.000,00 euro" sono sostituite dalle

seguenti: "5.000.000 euro";

 c) al comma 12, le parole: "150.000 euro" sono sostituite dalle

seguenti: "5.000.000 euro".

 7. Il comma 12-quinquiesdecies dell'articolo 23 del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, e' abrogato.

Art. 2

 Disposizioni finali

 1. Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005,

n. 206, dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del presente decreto

legislativo entrano in vigore dal 13 giugno 2014 e si applicano ai

contratti conclusi dopo tale data.

 2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione

europea entro il 13 dicembre 2013 o, al piu' tardi, entro dieci

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle

disposizioni adottate agli articoli 47, comma 2, 49, commi 7, 8 e 9,

50, comma 4, 51, comma 6, e 52, comma 3, del decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, come modificati dal presente decreto

legislativo, ai sensi delle scelte normative previste rispettivamente

all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafi 7 e 8,

all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 6, e

all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE. Il Ministero

dello sviluppo economico comunica altresi' alla Commissione europea

qualsiasi successiva modifica adottata in relazione alle citate

scelte normative previste dalla direttiva comunitaria.

 3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione

europea le disposizioni di protezione dei consumatori piu' rigorose

di quelle previste dalla direttiva 93/13/CE in materia di clausole

vessatorie nei contratti con i consumatori, in particolare qualora

tali disposizioni:

 a) estendano la valutazione di abusivita' a clausole contrattuali

negoziate individualmente o all'adeguatezza del prezzo o della

remunerazione, oppure

 b) contengano liste di clausole contrattuali che devono essere

considerate abusive.

 4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione

le disposizioni di protezione dei consumatori piu' rigorose di quelle

previste dalla direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e

delle garanzie dei beni di consumo, qualora tali disposizioni

riguardino i termini della durata della garanzia legale nella vendita

di beni di consumo sia per i nuovi beni che per i beni usati.

 5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti

dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2014

 NAPOLITANO

 Letta, Presidente del Consiglio dei

 ministri

 Moavero Milanesi, Ministro per gli

 affari europei

 Zanonato, Ministro dello sviluppo

 economico

 Bonino, Ministro degli affari esteri

 Cancellieri, Ministro della giustizia

 Saccomanni, Ministro dell'economia e

 delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

"ALLEGATO I

 Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso

 A. Istruzioni tipo sul recesso

 - ai sensi dell'art.49, comma 4, -

Diritto di recesso

Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le

ragioni, entro 14 giorni.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno ⌈1⌋.

Per esercitare il diritto di recesso, Lei e' tenuto a informarci

(⌈2⌋) della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite

una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta,

fax o posta elettronica). A tal fine puo' utilizzare il modulo tipo

di recesso allegato, ma non e' obbligatorio ⌈3⌋.

Per rispettare il termine di recesso, e' sufficiente che Lei invii la

comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima

della scadenza del periodo di recesso.

Effetti del recesso

Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i

pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di

consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua

eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso

di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in

ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della

Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi

saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei

usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia

espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovra'

sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso ⌈4⌋.

⌈5⌋

⌈6⌋

Istruzioni per la compilazione:

⌈1.⌋ Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:

 a) in caso di un contratto di servizi o di un contratto per la

 fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in

 vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di

 teleriscaldamento o di contenuto digitale che non e' fornito su un

 supporto materiale: «della conclusione del contratto.»;

 b) nel caso di un contratto di vendita: «in cui Lei o un terzo,

 diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso

 fisico dei beni.»;

 c) nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati dal

 consumatore in un solo ordine e consegnati separatamente: «in cui

 Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce

 il possesso fisico dell'ultimo bene.»;

 d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di un bene

 consistente di lotti o pezzi multipli: «in cui Lei o un terzo,

 diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso

 fisico dell'ultimo lotto o pezzo.»;

 e) nel caso di un contratto per la consegna periodica di beni

 durante un determinato periodo di tempo: «in cui Lei o un terzo,

 diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso

 fisico del primo bene.»

⌈2.⌋ Inserire il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili,

il numero di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

⌈3.⌋ Se Lei da' al consumatore la possibilita' di compilare e inviare

elettronicamente le informazioni relative al recesso dal contratto

sul Suo sito web, inserire quanto segue: «Puo' anche compilare e

inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra

esplicita dichiarazione sul nostro sito web [inserire l'indirizzo].

Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una

conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad

esempio per posta elettronica).»

⌈4.⌋ Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di

ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: «Il

rimborso puo' essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino

all'avvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito

i beni, se precedente.»

⌈5.⌋ Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto:

 a) Inserire:

 - «Ritireremo i beni.»; oppure

 - «E' pregato di rispedire i beni o di consegnarli a noi o a .

 [inserire il nome e l'indirizzo geografico, se del caso, della

 persona da Lei autorizzata a ricevere i beni], senza indebiti

 ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha

 comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine e'

 rispettato se Lei rispedisce i beni prima della scadenza del

 periodo di 14 giorni.»

 b) Inserire:

 - «I costi della restituzione dei beni saranno a nostro carico.»,

 - «I costi diretti della restituzione dei beni saranno a Suo

 carico.»,

 - Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di sostenere il

 costo della restituzione dei beni e questi ultimi, per loro natura,

 non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta: «Il costo

 diretto di . EUR [inserire l'importo] per la restituzione dei beni

 sara' a Suo carico.»; oppure se il costo della restituzione dei

 beni non puo' essere ragionevolmente calcolato in anticipo: «Il

 costo diretto della restituzione dei beni sara' a Suo carico. Il

 costo e' stimato essere pari a un massimo di circa . EUR [inserire

 l'importo].», oppure

 - Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei locali

 commerciali, i beni, per loro natura, non possono essere

 normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati consegnati al

 domicilio del consumatore alla data di conclusione del contratto:

 «Ritireremo i beni a nostre spese.»

 c) inserire: «Lei e' responsabile solo della diminuzione del valore

 dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella

 necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il

 funzionamento dei beni.»

⌈6.⌋ In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed

elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato

o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento, inserire quanto

segue: «Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la

fornitura di acqua/gas elettricita'/teleriscaldamento [cancellare la

dicitura inutile] durante il periodo di recesso, e' tenuto a pagarci

un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei

ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a

tutte le prestazioni previste dal contratto.»

 B. Modulo di recesso tipo

 - ai sensi dell'art.49, comma 1, lett. h) -

(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera

 recedere dal contratto)

- Destinatario [il nome, l'indirizzo geografico e, qualora

disponibili, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta

elettronica devono essere inseriti dal professionista]:

- Con la presente io/noi (\*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro

(\*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (\*)

- Ordinato il (\*)/ricevuto il (\*)

- Nome del/dei consumatore(i)

- Indirizzo del/dei consumatore(i)

- Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo e'

notificato in versione cartacea)

- Data

(\*) Cancellare la dicitura inutile. "